

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COSTA, CIRAMI, CONTESTABILE,  
MINARDO, CARELLA, FOLLIERI, MELE, BATTAFARANO,  
BERGONZI, CADDEO, MARINI, FIORILLO, PERUZZOTTI,  
BIANCO, CECCATO, D’ALÌ, RONCONI, GUBERT, NAVA,  
AGOSTINI, CASTELLANI Carla e MONTELEONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1998**

---

Disposizioni per la restituzione delle salme  
dei caduti in guerra

---

ONOREVOLI SENATORI. — «Il culto dei caduti e la cura delle loro tombe vogliono dire tributo di doverosa gratitudine a chi si è immolato per la Patria, manifestazione di umana solidarietà con la sofferenza dei superstiti, alimento alla cristiana speranza dell'immortalità, incitamento ad opere grandi per amore della propria terra. Culto dei morti e cura delle tombe sono il termometro della civiltà di un popolo».

Così iniziava la sua relazione l'onorevole Velandro Gigliola nella seduta del 4 ottobre 1950 della V Commissione della Camera dei deputati riunita in sede legislativa per la discussione del disegno di legge recante onoranze ai caduti in guerra.

La relatrice continuava, riprendendo un pensiero del Vico: culto dei morti e cura delle tombe «si debbono santissimamente custodire perchè il mondo non s'infierisca e si inselvi di nuovo».

Dai lavori preparatori che portarono alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, emerge chiaramente la volontà del legislatore di allora di risolvere il problema, in accoglimento delle domande che pervennero da tutte le parti d'Italia, di disciplinare il recupero delle salme dei caduti in guerra, di predisporre per queste un'adeguata sepoltura, di rimpatriare le salme dei caduti all'estero, di collaborare, anche finanziariamente, con i familiari che intendevano dare una sepoltura privata ai propri cari caduti.

La citata legge n. 204 del 1954, oltre a stabilire che è il commissario generale per le onoranze ai caduti, nell'esercizio delle sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, a provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme, disciplina anche in maniera precisa ed esauriente tutta la materia riguar-

dante i sepolcreti di guerra, la loro cura e custodia, la loro appartenenza.

Un respiro di grande civiltà politica e democratica è, inoltre, offerto dalle disposizioni degli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 204 del 1951, dove, accanto ai militari e militarizzati caduti, vengono elencati anche i militari civili e i patrioti deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940; i partigiani e i patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943; tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia; i marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946; ma anche gli «italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente Repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra».

Le salme di tutti questi «martiri» saranno sistemate a cura del commissario generale «se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto o non vi provvedano coi sussidi che il commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministro del tesoro».

La citata legge n. 204 del 1951, al secondo comma dell'articolo 4, dispone: «Le salme definitivamente sistemate a cura del commissario generale non possono essere più concesse ai congiunti».

È da riconoscere, al Governo di allora, l'enorme sforzo, anche finanziario, per assicurare a tutti i caduti una degna sepoltura ed ai familiari di essi la possibilità, qualora lo volessero, di provvedere essi stessi, con un contributo economico dello Stato, alla sepoltura dei propri cari.

È da sottolineare, però, che in quegli anni l'Italia stava attraversando una fase di

dura difficoltà: la guerra era finita da poco, il suo ricordo e la sua distruzione erano ancora vivi nella memoria degli italiani; molte famiglie vivevano ancora il lutto dei mariti, dei figli, dei padri caduti.

Accanto a questo, la difficile ed inevitabile difficoltà economica impedì, anche a coloro che intendevano farlo, di poter chiedere le salme dei propri cari per seppellirli nelle proprie tombe o nei propri cimiteri.

Si è già detto che a tal proposito il Governo offrì un sussidio economico, ma spesso le famiglie non furono in grado di affrontare le restanti spese o non furono capaci di mettersi in contatto con le autorità che potevano aiutare a tal proposito.

L'intento del legislatore, perseguito attraverso il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 204 del 1951, fu sicuramente quello di rendere il massimo omaggio ai caduti per la Patria, ma è da ritenere oggi che non si possa contestare ad una famiglia il diritto di avere le ossa dei propri cari nè che su questo diritto possa prevalere il concetto che una sepoltura comune, in un cimitero od ossario, rappresenti un modo migliore e più duraturo di onorare i caduti.

Sicuramente non si deve dimenticare il passato di dolore, di sangue e di guerra e le opere monumentali funebri devono servire da monito per evitare tutto ciò nel futuro: bisogna però guardare ai sentimenti delle famiglie, ai ricordi di molti anziani e di molti figli che desiderano ora onorare i propri morti senza dover affrontare estenuanti viaggi per raggiungere i cimiteri di guerra dislocati per il Paese o addirittura all'estero.

È sicuramente da considerare un diritto inviolabile dell'uomo quello di poter essere sepolto accanto ai propri congiunti, molti di loro prematuramente scomparsi, così come quello di poter pregare sulle loro tombe.

Oggi sono molte le richieste di cittadini italiani che desiderano esercitare tale diritto e questo è loro impedito proprio dal secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 204 del 1951.

Dare loro tale possibilità non potrà minimamente incrinare il rispetto, il ricordo, il monito che i caduti in guerra offrono a tutti gli italiani: le migliaia di nomi e di croci, le migliaia di giovani, di vecchi, di donne, di bambini che sono caduti in guerra sono ormai entrati nella storia, nella memoria, nella coscienza di tutti coloro che si devono adoperare quotidianamente affinché la storia, in questi suoi aspetti truci e crudeli, non si ripeta.

Ma permettere ad ognuno che lo desidera di poter dare una privata sepoltura al loro caro caduto sarà un modo per restituire all'affetto della famiglia coloro che gli eventi bellici di allora sottrassero tanto crudamente.

Dal punto di vista costituzionale, nessuna norma della nostra Carta osta alla riforma della legge in tal senso; al contrario, l'articolo 19 della Costituzione stabilisce che: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa... e di esercitarne in privato o in pubblico il culto...».

Secondo il canone 1205 del codice canonico, inoltre, sono sacri «quei luoghi che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione a ciò prescritta dai libri liturgici»: infatti, il sentimento individuale e collettivo, che si esplica col quasi-religioso rispetto verso i defunti o le cose mortuarie, deve essere considerato quale forza etico-sociale, conservatrice e promotrice di civiltà ed è assunto, perciò, dallo Stato come bene politico e giuridico da proteggere.

Seppur indirettamente, dunque, dalla Costituzione si può trarre che il diritto sacro di onorare i propri defunti da parte dei familiari è assolutamente inviolabile.

Il principio della sacralità dei defunti, del resto, è rinvenibile anche nel codice penale, dove al capo II del titolo IV sono previsti e puniti «i delitti contro la pietà dei defunti»: la parola «pietà», in tale sito, non va intesa nel senso del linguaggio comune e corrente, e cioè come un sinonimo di compassione, ma il suo significato esprime la *pietas* latina e quindi l'amore riverente dovuto alle

entità che trascendono la vita dei singoli e che per tale riflesso si impongono al nostro rispetto e, si potrebbe anche dire, alla nostra venerazione.

Alla riforma della legge *de qua* non ostano neppure le norme di carattere sanitario: il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (come le precedenti disposizioni legislative in materia), infatti, dispone, all'articolo 82, che: «Le esumazioni ordinarie», così come le estumulazioni, «si eseguono dopo un decennio dalla inumazione... Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della sanità».

È inteso che il procedimento di esumazione o di estumulazione deve seguire le norme stabilite dal citato regolamento, e ciò vale anche per le esumazioni e le estumulazioni di salme all'estero e per il loro trasporto in Italia.

Premettendo tutto ciò, è auspicabile che il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 204 del 1951 venga sostituito da altra norma che permetta ai familiari dei caduti per eventi bellici, che all'uopo ne facciano domanda alla autorità competente, di entrare in possesso, a proprie spese, dei resti mortali dei propri cari, predisponendo per essi un'adeguata sepoltura.

I sacrari, che sono stati e sono istituiti per onorare in perpetuo i caduti, rimarranno, comunque, monumenti per tramandarne la memoria alle generazioni future.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è abrogato.

## Art. 2.

1. Le salme definitivamente sistemate a cura del commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra possono essere concesse ai congiunti che ne facciano richiesta a tale autorità.

2. I congiunti che presentino richiesta ai sensi del comma 1 provvedono a proprie spese al trasporto ed alla completa sistemazione delle salme nonchè alla manutenzione e custodia del nuovo luogo di sepoltura.

## Art. 3.

1. Il commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra provvede, su richiesta dei congiunti, ai sensi delle disposizioni vigenti, a tutte le incombenze necessarie per la esumazione o la estumulazione della salma. Per le salme sistemate nei territori esteri e per le medesime incombenze di cui al presente articolo, provvede, di massima, il commissario generale, coadiuvato da organizzazioni o persone esistenti in detti territori, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

## Art. 4.

1. Le domande per la restituzione della salma presentate dai congiunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono ritenersi valide ed efficaci.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



